

Il certificato successorio europeo è titolo per l'intavolazione

di CLAUDIA BENANTI

Un recente decreto del Tribunale di Trieste affronta la questione se il certificato successorio europeo, rilasciato dall'autorità competente (nella specie, un notaio italiano) costituisca titolo idoneo all'iscrizione del trasferimento e/o della costituzione di diritti reali su beni immobili all'interno del libro fondiario (c.d. intavolazione).

La questione si è posta nel nostro ordinamento dopo che il Reg. UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 ha introdotto lo strumento del certificato successorio europeo, allo scopo di consentire ad eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori d'eredità di provare in un altro Stato i loro diritti e/o poteri relativi a una successione internazionale. Una volta rilasciato, il certificato produce effetto anche all'interno dello Stato di emissione (art. 62, comma 3). Ne consegue che esso può coesistere con i certificati nazionali.

Nello stesso tempo l'art. 69, comma 5, prevede – in modo un po' ambiguo – che il certificato europeo sia titolo per le iscrizioni immobiliari, ma che sia salvo il disposto dell'art. 1, § 2, lett. l), che esclude dette iscrizioni dal campo d'applicazione del regolamento.

In Italia, l'emissione di un certificato d'eredità o di legato da parte dell'autorità giudiziaria è prevista nelle province sottoposte al sistema tavolare. L'art. 3, comma 1°, r.d. 28 marzo 1929, n. 499, stabilisce che la presentazione di questo certificato al giudice tavolare è necessaria per ottenere l'iscrizione nel libro fondiario di diritti reali immobiliari acquistati a titolo di eredità o di legato, donde il problema se anche il certificato successorio europeo successivamente introdotto possa o meno costituire titolo per l'intavolazione.

Il giudice tavolare di Trieste dà al quesito una risposta positiva. Non si potrebbe non essere d'accordo con questa decisione, per le seguenti ragioni. Il regolamento europeo ha introdotto un certificato con effetti equivalenti a quelli propri del certificato d'eredità o di legato emessi dal giudice tavolare; come quest'ultimo, esso costituisce una situazione di apparenza ereditaria e può fondare un acquisto *a non domino* in capo al terzo avente causa dal detentore del certificato. Inoltre, il certificato europeo produce, come già detto, i propri effetti anche nello Stato di emissione (nella specie, l'Italia). Pertanto, in base al sistema delle fonti, secondo cui i regolamenti europei prevalgono sul diritto interno, il

certificato successorio europeo si aggiunge al certificato d'eredità o di legato come titolo idoneo per l'intavolazione.